

Spett.le Direttore del  
Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo  
e Affari Generali ASP Palermo  
In persona del rappresentante pro tempore Dr. Giuseppe Campisi  
risorseumane@pec.asppalermo.org  
concorsi@pec.asppalermo.org

## **ATTO STRAGIUDIZIALE**

**Oggetto:** delibera n. 1068 15/07/2021 “*Selezione, per soli titoli per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato afferenti al personale dirigenziale e al personale del comparto*” - *Diffida ad adempiere*

Spett.le Amministrazione,

scriviamo nell’interesse dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, in persona del Presidente Dott.ssa Gaetana D’Agostino (che a ogni buon fine, sottoscrive la presente) in riferimento alla deliberazione n. 1068 del 15 settembre 2021 avente ad oggetto “*Selezione, per soli titoli per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato afferenti al personale dirigenziale e al personale del comparto*” e pubblicata in GURS, sezione speciali concorsi, in data 29 ottobre 2021.

Più specificatamente, con la presente, chiediamo che venga tempestivamente modificato il contenuto della sopraindicata selezione pubblica, nella parte in cui prevede, per la figura di Dirigente Psicologo di Psicoterapia, quale requisito specifico aggiuntivo “*Requisiti curriculari ed esperienziali di tecnico comportamentale in analisi comportamentale applicata e del comportamento verbale (modello evidence based cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA Applied Behaviour Analysis e/o Early Start Denver Model, secondo l’analisi funzionale del comportamento) oppure Diploma di specializzazione in psicoterapia*

*cognitivo-comportamentale.”*

La scelta di limitare l'accesso a suddetta graduatoria unicamente a coloro i quali abbiano maturato tale requisito curriculare o, in alternativa, siano in possesso di tale specifico diploma di specializzazione indicato dal bando è indubbiamente illegittima e dunque suscettibile di sindacato giurisdizionale.

Come è noto, infatti, le specializzazioni psicologiche ai sensi del Decreto n. 50/2019 *“Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica”* sono equiparate tra loro, ed in assenza di una fonte normativa che autoritativamente richieda un titolo necessario aggiuntivo e specifico per concorrere ad una selezione pubblica, la discrezionalità della amministrazione è fortemente vincolata ai principi generali di logicità, non arbitrarietà e contraddittorietà, che rivestono un ruolo di prim'ordine nel nostro ordinamento giuridico, e più in particolare nella disciplina della contrattazione pubblica. Per tale ragione, innanzitutto, la selezione avrebbe dovuto includere l'accesso alla graduatoria anche a coloro in possesso di una specializzazione diversa. Si badi che tale orientamento è stato avvalorato dal Consiglio di Stato, sez. VI, del 14 ottobre 2019, con la sentenza n. 6972, il quale ha ribadito come l'individuazione dei requisiti per l'ammissione nell'ambito delle selezioni pubbliche deve ritenersi *“sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà”*.

In secondo luogo, i requisiti richiesti coincidono con quelli specificatamente previsti dal *Programma regionale unitario per l'autismo* di cui all'art. 72 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8 e dal decreto assessoriale del 10 gennaio 2011 *“Standard organizzativi di riferimento dei servizi dedicati per le persone affette da disturbo autistico”* che trovano applicazione esclusivamente per gli incarichi afferenti alle tipologie di strutture che si occupano di offrire servizi dedicati per i soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico *“Tutti i dirigenti e gli operatori preposti agli interventi educativi/abilitativi devono aver acquisito specifici attestati formativi e documentate esperienze nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico, nonché essere in grado di applicare interventi educativi validati ad orientamento cognitivo-comportamentale (ABA, PECS, TED, TEACCH, PSICOMOTRICITÀ)”*.

Quindi, nel caso di specie, la richiesta del requisito curriculare ed esperienziale di tecnico

comportamentale in analisi comportamentale applicata e del comportamento verbale, (modello evidence based cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA Applied Behaviour Analysis e/o Early Start Denver Model, secondo l'analisi funzionale del comportamento) trattasi di un requisito immotivatamente specifico oltreché illogico per la tipologia di incarico messo a bando.

Di conseguenza, seppur vero che esiste in capo all'amministrazione indicente un potere discrezionale circa l'individuazione della tipologia dei titoli richiesti, il suo esercizio non può prescindere da un attento studio della professionalità e della preparazione culturale richiesta al candidato per gli incarichi da svolgere. Peraltro, nel rispetto del principio del favor participationis, l'Amministrazione ha l'obbligo di favorire il massimo accesso senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa - nel caso di specie del tutto assente-, o in altri termini, che non siano finalizzate alla tutela di interessi pubblici rilevanti.

Con la presente chiediamo, dunque, a codesta Amministrazione di provvedere alla modifica della sopraindicata selezione pubblica entro il termine di giorni 15 dalla ricezione della presente. Decorso inutilmente il termine assegnato, nell'interesse del nostro assistito chiederemo, tutela giurisdizionale innanzi la competente autorità ai fini del ripristino della legalità.

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi  
della Regione Siciliana  
Dott.ssa Gaetana D'Agostino

Avv. Francesco Stallone

Avv. Filippo Ficano

Avv. Nelli Scilabra